

Spett.li

**IMPRESE
CONSULENTI**

Oggetto: Assoggettamento Fiscale

Reggio Emilia 10/12/2020

In applicazione della normativa fiscale introdotta dal decreto legislativo n. 314 del 1997, sulla base delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze del 4 marzo 1999 n. 55, per quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con decreto del 27/10/2009, le Casse Edili sono tenute a comunicare la percentuale di contributo destinata al finanziamento delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario, soggetta a prelievo fiscale.

Pertanto comunichiamo che le imprese che hanno applicato l'aliquota dello **0,42%** non dovranno calcolare il conguaglio perché l'aliquota su base annua è risultata la medesima.

Vi comunichiamo inoltre che l'aliquota da assoggettare ad IRPEF in busta paga per l'esercizio **2021** è dello **0,42%**, ricordandoVi, che tale percentuale, copre fiscalmente tutto il contributo "**cassa edile e borse di studio e indumenti**" (3%), pertanto anche la quota a carico del lavoratore.

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Distinti Saluti

Il Direttore
Vallisneri Lorenza